


# CONVENZIONE TRA LA PROCURA GENERALE C/O LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI L'AQUILA, AVENTE AD OGGETTO L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO PRESSO LA PROCURA GENERALE.

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno 25 del mese di agosto, presso l'Ufficio del Procuratore Generale di L'Aquila, tra le parti:

1. la **Procura Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila**, C.F.93027320667 con sede a L'Aquila, via XX Settembre 68, rappresentata ex lege dal Procuratore Generale Dott. Alessandro MANCINI, domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo, in prosieguo chiamata "Procura";
2. **L'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di L'Aquila**, con sede in via Beato Cesidio n. 6 67100 L'Aquila, email [aquila@sezioni-anc.it](mailto:aquila@sezioni-anc.it), C.F. 93005290668 rappresentata dal maresciallo Moriante Franco, Presidente, in prosieguo chiamata "Associazione";

## premesse che:

- La Legge 11 agosto 1991, n.266 e s.m.i. riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate nello statuto e degli Enti pubblici;
- l'associazione di volontariato è considerata, in ambito regionale, a tutti gli effetti O.N.L.U.S. ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Decreto Legislativo 4.12.1997 n.460, relativo alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative e di utilità sociale;
- l'Associazione Nazionale Carabinieri è "ente morale istituita con regio decreto 16 febbraio 16 febbraio 1928 n.461, allorchè denominavasi "Federazione Nazionale del Carabiniere Reale";
- è regolata dallo Statuto approvato con Decreto Presidenziale n.1286 del 25 luglio 1956 con le varianti deliberate dal Consiglio Nazionale delle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007 f.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del Ministero della Difesa – Ufficio Legislativo. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361, con protocollo n. 33476/1471/2007 Area VC URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;
- è stata fondata, nelle forme previste dagli artt.20 e seguenti dello Statuto, la Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di L'Aquila.
- La Sezione Carabinieri di L'Aquila dunque opera negli ambiti descritti dall'art. 2 dello Statuto e precisamente: assistenziali, sociali, ambientali e culturali;



- Il Ministero della Giustizia con nota prot. 0102268.U del 14.5.2021 ha autorizzato la presente convenzione;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Procura Generale di L'Aquila e l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di L'Aquila per lo svolgimento di attività di volontariato dei soci dell'Associazione presso la Procura.

### **ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

La Procura Generale, al fine di garantire una migliore funzionalità dei servizi, concorda con la sezione ANC di L'Aquila una forma attiva di ausilio e collaborazione finalizzata ad assicurare un adeguato supporto al servizio delle esecuzioni penali delle sentenze di condanna (studio, provvedimenti, fascicolazione e archiviazione) in considerazione dell'elevata mole di lavoro e della grave carenza di personale.

Sulla base delle finalità sopra descritte, l'Associazione concorda un programma operativo relativo alle attività da svolgere che contenga tempi, modalità e persone impiegate.

### **ART. 3 – REQUISITI E ATTIVITA' DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE**

Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui al precedente articolo, l'Associazione garantisce la disponibilità di Soci volontari, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per i compiti cui sono destinati.

Il personale di cui innanzi sarà impiegato secondo le modalità e i tempi e nelle ore più funzionali agli obiettivi da perseguire, previa intesa con il/i Responsabile/i designato/i dalla Procura.

I Soci impiegati nelle attività di cui alla presente convenzione:

- a. Sono in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- b. Sono impegnati a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso la Procura, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa della privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Pertanto ciascuno di essi sottoscriverà un impegno in tal senso.

Il personale volontario durante l'espletamento delle attività dovrà essere provvisto della tessera rilasciata dall'Associazione Carabinieri sez. L'Aquila.

L'attività sarà espletata in ordine alle richieste che di volta in volta perverranno dalla Procura e articolata secondo quanto concordato.



Il responsabile delle attività indicate nella presente convenzione è il m.llo Moriante Franco della Sezione ANC di L'Aquila.

Il responsabile della Procura Generale ai fini dell'attività di cui alla presente convenzione è il Procuratore Generale dott. Alessandro Mancini .

#### **ART. 4 – ONERI FINANZIARI E ASSICURATIVI**

La presente convenzione non comporta oneri, neanche indiretti, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia o della Procura Generale.

Tutti i Soci impegnati nelle varie attività di cui alla presente convenzione sono già regolarmente assicurati ai sensi della legge n. 117 del 2017 c.d. Codice del Terzo Settore. L'associazione rappresenta che per tutti i soci impiegati nei servizi previsti dalla presente convenzione sarà stipulata una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Dallo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione de qua non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, nè subordinato, né autonomo con l'Amministrazione Giudiziaria.

#### **ART. 5 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'**

La Procura si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività oggetto della presente convenzione;

#### **ART. 6 – IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione alla Procura di eventuali variazioni concernenti: numero, modalità e tempi di impiego di volontari adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione.

#### **ART. 7 – IMPEGNI DELLA PROCURA**

La procura assicura quanto necessario per rendere possibile ed efficace l'attività del servizio in parola.

#### **ART. 8 – EFFICACIA E DURATURA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione diverrà operativa dalla data della firma ed ha validità di un anno da tale data.

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

La Procura può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.



L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni, per provata inadempienza della Procura agli impegni previsti nei precedenti articoli.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in duplice copia originale dalle parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

*Per la Procura Generale*  
*Il Procuratore Generale*  
*Mancini*



*Per L'Associazione*  
*Il Presidente*  
*Franco Moriante*

